



CITTA' DI SPINEA
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 79 DEL 21/12/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:45**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 40047 del 15/12/2016 , si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	CHECCHIN SILVANO	P	10	ZORZETTO PENZO MARIO	P
2	D'ATRI LUCA	P	11	MALVESTIO ANNA	P
3	BARBIERO PAOLO	P	12	TESSARI CLAUDIO	A
4	PAROLARI LUANA	P	13	ZAMENGO FRANCA	A
5	ZOLLO MAURO	P	14	ARMELAO MAURO	A
6	DE PIERI FRANCESCO	A	15	CARRARO ELIA	A
7	LITT GIOVANNI	P	16	DE PIERI MASSIMO	P
8	BASSO LISA	P	17	MAZZOTTA STEFANIA	P
9	MARASTONI MARZIA	P			

Totale Presenti 12

Totale Assenti 5

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: PAROLARI LUANA, ZOLLO MAURO, MAZZOTTA STEFANIA

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683 stabilisce che: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

- visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2014, il quale dispone che:

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 è attualmente fissato al 31.12.2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO CHE il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;

CHE nella sopracitata legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

- la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;
- alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione 2017-2019;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/2015;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.(ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui

è previsto che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Ritenuto, come precedentemente deliberato, di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel bilancio di previsione anno 2017:

Codice bilancio	Servizio	Stanziamento 2016	Stanziamento 2017
18011	Relazioni finanziarie con altre autonomie	639.186,00	666.836,00
1071	Servizio anagrafe e Stato Civile	279.320,00	279.910,00
8011	Urbanistica e assetto del Territorio	358.430,00	353.260,00
9021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	394.586,00	307.286,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	912.335,00	948.707,00
1051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	603.670,00	592.355,00
TOTALE		3.148.354,00	

Di confermare le aliquote per i soggetti passivi TASI, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2017 nelle seguenti misure:

Abitazione principale di lusso categoria A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze	1,00 per mille
Altri fabbricati - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (cosiddetti “beni merce”)	2,50 per mille
Per le abitazioni concesse in locazione a canone “concordato” , con contratto registrato stipulato di cui alla legge n. 431/1998 . Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’ art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 . L’aliquota è da intendersi per l’abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	Riduzione imposta del 25 % 1,00 per mille
Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli) . L’aliquota è da intendersi per l’abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	Riduzione base imponibile del 50 % 1,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Altri fabbricati non citati sopra	1,00 per mille

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante, se soggetto TASI, versa il tributo nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

Preso atto:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dai rispettivi Responsabili di settore;

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e che tali riflessi sono già stati valutati in apposita delibera di variazione di Bilancio;

- considerato che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole;

- evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentita la Commissione consiliare competente;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	12	ASSENTI	5	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	==	ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta	2

DELIBERA

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote I.U.C.-TA.S.I. per l'anno 2017, sotto riportate in conformità ai servizi sopra elencati e relativi costi:

Abitazione principale di lusso categoria A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze	1,00 per mille
Altri fabbricati - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (cosiddetti "beni merce")	2,50 per mille
Per le abitazioni concesse in locazione a canone "concordato", con contratto registrato stipulato di cui alla legge n. 431/1998. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1	Riduzione imposta del 25 %

e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'aliquota è da intendersi per l'abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	<i>1,00 per mille</i>
Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli) . L'aliquota è da intendersi per l'abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	Riduzione base imponibile del 50 % <i>1,00 per mille</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	<i>1,00 per mille</i>
Aree edificabili	<i>1,00 per mille</i>
Altri fabbricati non citati sopra	<i>1,00 per mille</i>

2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante, se soggetto TASI, versa il tributo nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017;

4. **DI DARE ATTO** che il gettito della TASI è stimato in € 420.000,00, quest'ultimo destinato al finanziamento delle spese dei servizi indivisibili come sopra enunciati nella tabella, per una percentuale di copertura pari al 13,34%;

4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, così come previsto dalla vigente normativa in materia (art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98).

Infine, con votazione separata

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	12	ASSENTI	5	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	==	ASTENUTI	2
				De Pieri M., Mazzotta	

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CITTA' DI SPIINEA
Provincia di Venezia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 79 DEL 21/12/2016

PARERI SULLA PROPOSTA N. 77/2016

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI
arch. Sabrina Vecchiato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca D'Atri

Il Segretario Generale
Guido Piras

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal .

Spinea, li

Il Segretario Generale
Guido Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
Guido Piras
